

Carissimi

Amici di Ghiaie44

Volevo farti partecipe di un lavoro che ritengo possa essere utile per la vicenda Ghiaie.

In questi ultimi anni, per una serie di grazie personali donatemi, ho cercato di approfondire molto la figura di Maria nella storia della Chiesa attraverso libri, documenti e contenuti su siti internet.

Un mare immenso e variegato che fa ben comprendere quanto si dice della Madonna: ***“De Maria satis nunquam” – “Non si parlerà mai abbastanza di Maria”***.

Una delle cose che più mi ha colpito è stato il constatare quanto poco siano conosciute le modalità con cui il Magistero indaga sulla veridicità delle apparizioni e ancora di più quanto sia poco corretta (per usare un termine eufemistico...), per molti, la giusta interpretazione dei giudizi finale dei processi in materia.

Mi sono quindi permesso, pensando di fare cosa utile per tutti i “lettori naviganti”, di fare in questo scritto una breve sintesi sulla questione, cercando di rendere evidente, fra la grande estensione della materia, i punti che più da vicino riguardano la storia passata e presente di Ghiaie.

Ecco i vari punti:

1 Il Giudizio della Chiesa

“Quando la Commissione ritiene che l’istruzione sia sufficiente, i giudici discutono il dossier “di fatto e di diritto, e propongono un giudizio sul carattere soprannaturale dei fatti. Il vescovo può non accettare le conclusioni della Commissione, ma deve tenerne conto. Dopo aver riflettuto e cercato consiglio, dopo aver pregato e fatto pregare, deve valutare queste prove “secondo la sua coscienza” (canone 1608, § 3); deve valutarle anche alla luce della fede. Per lui si tratta di acquisire una certezza, il vescovo può e deve giudicare da solo, non può delegare nessun altro.

Questo giudizio canonico del vescovo può avvenire secondo una delle formulazioni seguenti, o equivalenti:

- 1) **Constat facta quovis fundamento carere:** i fatti riportati sono senza fondamento; può trattarsi di menzogna, di frode, d’illusione ecc...
- 2) **Constat de non supernaturalitate factorum:** è provato che i fatti sono sprovvisti di qualsiasi carattere soprannaturale. Sono quindi di origine sia naturale-umana, sia preternaturale-diabolica, cosa che normalmente il giudizio non precisa.
- 3) **Non Constat de supernaturalitate factorum:** l’origine soprannaturale non può essere provata. Questo giudizio non prende una decisione, ma non deve essere assimilato a un giudizio puramente negativo, come spesso capita.
- 4) **Constat de supernaturalitate factorum:** l’origine soprannaturale è provata, e i fatti sono riconosciuti dall’Autorità, con tutte le conseguenze canoniche e pastorali che ne derivano.

Dizionario delle “apparizioni” della Vergine Maria – Laurentin, Sbalchiero – 2010 pag.223-224

Come si vede il terzo tipo di giudizio, che riguarda Ghiaie e molte altre apparizioni, **non è una bocciatura definitiva** (come sostenuto da un certo numero di autori e prelati) degli avvenimenti, ma una **formula sospensiva**, che lascia spazio nei tempi successivi a supplementi d'indagine, un nuovo processo e nuove azioni suggerite, eventualmente, dal **Magistero** della Chiesa competente. Certo il tipo di formulazioni sopra riportate, non sono un "miracolo" di chiarezza e possono trarre in inganno più di un lettore, in particolar modo per quanto riguarda la differenza sostanziale tra la seconda e la terza definizione.

2 – Metodo e Criteri di Valutazione

"Secondo una certa tradizione, sintetizzata da Benedetto XVI, per discernere l'autenticità di una rivelazione o di un'apparizione bisogna esaminare:

- 1) La persona del beneficiario;
- 2) Il contenuto della rivelazione, in particolare la sua conformità alla Rivelazione;
- 3) La sua natura, la sua forma e le sue modalità;
- 4) La sua finalità e i suoi frutti.

Per maggior chiarezza ed efficacia è molto utile che la commissione d'inchiesta faccia questo esame distinguendo nettamente due punti di vista: naturale (la ragione) e soprannaturale (la fede). In questa prospettiva i criteri tradizionali di discernimento possono essere riassunti come segue:

- a- Criteri naturali (attivazione delle scienze umane e risposta alla domanda: il fatto esaminato è di origine naturale o preternaturale?):
 - o Certezza morale, o almeno grande probabilità, dell'esistenza del fatto, acquisita attraverso un'inchiesta preliminare seria; esclusione di ogni errore manifesto sul fatto.
 - o Salute psichica e fisica del soggetto: assenza di malattie psichiche, di tendenze nevrotiche, isteriche o psicosomatiche, che abbiano potuto esercitare un'influenza sul fatto stesso.
 - o Qualità morali del soggetto (virtù naturali): onestà, sincerità, veracità, semplicità, discrezione, disinteresse; assenza di atti immorali collegati al fatto, esclusione di ogni ricerca di profitto collegata al fatto.
 - o Presenza eventuale di segni o prodigi collegati al fatto.
- b- Criteri soprannaturali (attivazione delle scienze teologiche e risposta alla domanda: il fatto esaminato è di origine celeste o diabolica?):
 - Conformità del messaggio trasmesso (verbale o simbolico) alla Scrittura, alla Tradizione e al Magistero della Chiesa; suo valore e sue opportunità soprannaturali, contributo al bene della Chiesa; assenza di errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, alla Vergine Maria o a un Santo;
 - Qualità spirituali del soggetto (virtù soprannaturali): fede, carità, umiltà, pazienza...; vita spirituale, ecclesiale e sacramentale; diffidenza nei confronti di se stessi e di questi fatti, timore di essere stati ingannati; desiderio e capacità di tornare a una vita normale di fede, e di essere contenti; desiderio di obbedienza e obbedienza effettiva all'Autorità ecclesiastica;
 - Qualità del fatto: la sua forma, il suo contenuto, le sue modalità, la sua convenienza spirituale, il significato, la finalità;
 - Frutti spirituali, alcuni dei quali abbondanti e costanti, sia nel soggetto che nei fedeli: sana devozione, spirito di preghiera, pratica dei sacramenti, testimonianze autentiche di carità, grazie ricevute, conversioni, vocazioni. Amore per la Chiesa;

- Presenza di predizioni e loro realizzazione;
- Presenza, da stabilire con certezza, di guarigioni o di miracoli legati direttamente con il fatto.

Dizionario delle "apparizioni" della Vergine Maria – Laurentin, Sbalchiero – 2010 pag.221-222

3 - Competenze Ecclesiali nel Discernimento delle Apparizioni Mariane

Dalla relazione di Charles J. Scicluna Orientamenti dottrinali e competenze del Vescovo diocesano, della Congregazione per la Dottrina della Fede nel discernimento delle apparizioni mariane, in Pontificia Academia Mariana Internationalis, Apparitiones Beatae Mariae Virginis in Historia, Fide, Teologia. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in Civitate Lourdes Anno 2008 celebrati. Studia in sessionibus plenaria exhibita, vol 1, PAMI, Città del Vaticano 2010, pp. 340-355.

Il principio della competenza nativa del Vescovo

Il Concilio di Trento ha sancito che:

Non sono da ammettere nuovi miracoli e non sono da accogliere nuove reliquie senza che il Vescovo le abbia esaminate e approvate.

"Ordinarius Loci"

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce l'elenco di chi è incluso sotto l'espressione "Ordinarius Loci e cioè oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se solo "ad interim", sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368 (prelatura territoriale, abbazia territoriale, vicariato apostolico, prefettura apostolica, amministrazione apostolica eretta stabilmente). Inoltre sono da ritenersi "Ordinari loci" coloro che nelle medesime Chiese particolari o comunità equiparate godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali. Nella frase "Ordinarius loci", con il termine "loci", che qualifica "Ordinarius", si indica il luogo dell'apparizione ("locus apparitionis"). Perciò il Vescovo o il prelado che è "Ordinarius loci apparitionis" ha la competenza di emanare il giudizio ecclesiale su un particolare evento o fenomeno. Un giudizio di condanna di approvazione emanato o espresso da un Vescovo o prelado che non è "Ordinarius loci apparitionis", e che non è autorizzato, ad hoc dalla Santa Sede, non ha valenza canonica ma va solamente considerato come giudizio personale di chi lo fa. Questo non toglie la competenza di un Ordinario proprio di dare delle indicazioni precise al suo popolo proprio riguardo a pellegrinaggi collegati a luoghi di asserite apparizioni avute in altro territorio. Queste indicazioni obbligano i fedeli propri dell'ordinario e non altri. Un Ordinario che non è "Ordinarius loci" può avere l'autorità di emanare un giudizio canonico valido su una asserita apparizione se gli è stato conferito mandato specifico dalla Santa Sede.

"Officium Episcopi"

Le Norme del 1978 parlano di "officium invigilandi vel interveniendi" ["il dovere di vigilare e di intervenire"]. La parola "officium" indica il dovere e il diritto di agire. Come agire? Le parole

"invigilatio" e "interventus" sono molto ampie. L'Ordinario del luogo ha il diritto-dovere di prendere tutte le misure utili e necessarie che la situazione suggerisce. Anche quando altre istanze intervengono, il ruolo dell'Ordinario del luogo rimane saldo, non solo per l'esecuzione delle decisioni superiori ma anche per l'arduo ministero della vigilanza.

Ricorso agli esperti

Sia il Concilio Lateranense V che il Concilio Tridentino nei decreti già citati, aggiungono un elemento da ritenersi più utile nell'esercizio del ruolo proprio dell'ordinario del luogo competente. Si tratta del ricorso a degli esperti che possano aiutare l'ordinario a discernere bene tutta la materia. Nel 1516 il Concilio Lateranense V impone la prassi con la seguente frase: "adhibitis secum tribus aut quatuor doctis et gravibus" [chiamati ad aiutarlo tre o quattro uomini dotti e seri]. Il Concilio Tridentino nel 1563 usa un'espressione più incisiva: "adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris" [chiamati per dare un parere alcuni teologi e altri uomini pii]. Le Norme del 1978 non impongono nuove indicazioni al riguardo. La prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede suggerisce al Vescovo competente la costituzione di una commissione di esperti tra cui figurano esperti in teologia, diritto canonico e psicologia. Da notare la qualifica indotta dal Concilio Lateranense V, e cioè che gli esperti siano "docti et gravi" [dotti e seri]. Il Concilio Tridentino inoltre specifica che siano "viri theologi et pii" [teologi e uomini pii]. Da notare inoltre che questo grande Concilio indica in modo molto chiaro che questi "theologi pii" sono "adhibiti in consilium". La commissione di esperti ha perciò ruolo consultivo. Il giudizio definitivo spetta all'Ordinario del luogo per il principio dottrinale della comunione gerarchica. L'esigenza di agevolare l'iter del discernimento con il conforto di persone esperte nella loro materia è un imperativo della prudenza e della vera saggezza. Il giudizio dell'ordinario del luogo deve essere fatto "scienter et conscienter". La "scientia", nel nostro caso, non si presume "infusa" e non avrebbe come oggetto proprio solo la notizia esatta del fatto asserito ma anche il possesso dei criteri tradizionali per il discernimento dei carismi e degli spiriti. La presenza degli esperti garantisce la giusta "scientia", fondamento di ogni giudizio "secundum veritatem".

Il fatto che gli esperti sono "adhibiti in consilium" non toglie all'Ordinario del luogo il dovere di soppesare bene le ragioni e le motivazioni del loro parere. Il Concilio Tridentino nel suo decreto impone al Vescovo il seguente obbligo: "ea faciat quae veritati et pietati consentanea iudicaverit" [che faccia quello che avrebbe giudicato degno della verità e della pietà]. Il Concilio Lateranense V, riferendosi al giudizio di approvazione (ovvero "licentia") emanato dall'Ordinario del luogo, aveva già usato l'espressione molto forte: "super quo eorum conscientias oneramus" [e di questo giudizio onoriamo le loro coscienze]. "Veritas et pietas" [La verità e la pietà] sono perciò i capisaldi, le giuste coordinate, dell'operato del Vescovo o dell'Ordinario del luogo.

La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede

Le Norme del 1978 danno alcune indicazioni precise al riguardo della competenza della Santa Sede: "La Sede Apostolica può intervenire quando lo chiedono sia lo stesso Ordinario che un

gruppo qualificato di fedeli, o anche direttamente a motivo della giurisdizione del Sommo Pontefice"(III,3). Il Concilio Lateranense V aveva decretato la riserva apostoli in modo perentorio, anche se aveva escogitato una procedura urgente sotto la guida dell'Ordinario del luogo: "Vogliamo che sia legge ordinaria che da oggi in poi tali asserite rivelazioni si considerano riservate all'esame della Sede Apostolica prima che si pubblichino o si predichino al popolo]. Il Concilio Tridentino aveva stabilito il principio: "Non si giudichi nessuna materia nuova o finora inusitata nella Chiesa senza aver prima consultato il Romano Pontefice]. Il ministero e la giurisdizione universali del Sommo Pontefice sono la base teologica e disciplinare per l'intervento diretto della Santa Sede. Questo intervento non necessita il consenso dell'Ordinario del luogo (a differenza con il caso dell'intervento della Conferenza Episcopale). il Codice di Diritto Canonico al can. 331 riassume la dottrina della Chiesa: "Il Vescovo della Chiesa di Roma in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro primo degli Apostoli e che deve essere trasmesso ai suoi successori è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria suprema piena immediata e universale sulla Chiesa potestà che può sempre esercitare liberamente". Il can. 360, inoltre, spiega la base disciplinare del ruolo della Congregazione per la Dottrina della Fede, (ulteriormente esplicitato nella Costituzione Apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988): "La Curia Romana mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale e che in suo nome con la sua autorità adempie alla propria missione per il bene e a servizio delle Chiese, è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni [tra cui la Congregazione per la Dottrina della Fede], dai Tribunali e da altri organismi" (CIC, can. 360). Le Norme del 1978 prospettano tre tipi di ricorso all'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede: 1) il ricorso richiesto dall'Ordinario del luogo; 2) il ricorso richiesto da un gruppo qualificato di fedeli; 3) il "ricorso" motu proprio¹. Per il primo tipo di ricorso, quello richiesto dall'Ordinario del luogo, le norme richiedono solamente che lo stesso Ordinario abbia fatto prima la sua parte: "Dopo che abbia fatto la sua parte, l'Ordinario può chiedere l'intervento della Congregazione". Non viene richiesta nessuna nota di particolare difficoltà o altra circostanza. La Santa Sede, per il ministero universale del Sommo Pontefice, è a disposizione dei Vescovi per aiutarli nello svolgimento certo non facile dei loro compiti. Per il secondo tipo di ricorso, quello fatto da un gruppo qualificato di fedeli, s'impongono alcune considerazioni. Le norme parlano di "coetus qualificatus fidelium" [un gruppo di fedeli]. Già alla parte II, n.1, le Norme avevano parlato di "fideles legitime petentes interventum Auctoritatis" [fedeli che chiedono legittimamente l'intervento dell'Autorità], specificando che questa legittimità nasceva dalla loro comunione con i Pastori e dal fatto che non erano mossi da uno spirito settario. La comunione gerarchica diventa perciò criterio di legittimità e anche di legittimazione. Altre indicazioni concrete non si trovano nelle Norme. Sarebbe eccessivo ovvero restrittivo interpretare le parole "qualificatus" in riferimento solo a gruppi ecclesiali stabilmente riconosciuti dall'Autorità Ecclesiastica. Lo stesso Codice di Canonico al can. 310 riconosce l'esistenza nel tessuto ecclesiale di associazioni private non costituiti in persone giuridiche. Queste associazioni sono in grado di esercitare i loro diritti e obblighi ed in genere agire secondo le loro finalità, mediante un mandatario o procuratore². Le Norme danno comunque delle indicazioni pregiudiziali a riguardo della motivazione strumentale del ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede: "In questo

secondo caso bisogna fare attenzione che il ricorso alla Congregazione non si faccia per motivi sospetti (come possono essere, per esempio forzare l'Ordinario a cambiare le sue legittime decisioni, o ottenere la conferma di qualche gruppo settario etc..)]. Queste indicazioni vanno nella direzione di assicurare un giudizio sereno e distaccato. La Santa Sede è refrattaria a strumentalizzazioni, a ricorsi che in fine dei conti cercano il riconoscimento di elementi e realtà che danneggiano la comunione ecclesiale. In questi casi la Congregazione cerca di ottenere informazioni direttamente dall'Ordinario del luogo o dalla Nunziatura Apostolica competente. Non suole dare risposte di nessun tipo se non tramite i presuli locali. Il terzo tipo di ricorso alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede è un "ricorso" improprio, in quanto è un intervento che il Dicastero decreta di propria iniziativa, un motu proprio: "È diritto della Congregazione Intervenire di propria iniziativa nei casi più gravi specialmente se la questione concerne una gran parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l'Ordinario, e se conviene, anche la Conferenza Episcopale]". Si notano subito alcune indicazioni importanti. Il diritto-obbligo di intervenire subentra tra le competenze native della Congregazione ("Congregationi proprium est"). Viene in genere, ma non esclusivamente indicato nei casi più gravi ("in casibus gravioribus"). Le Norme del 1978 non forniscono ulteriori elementi a carico di questa "gravità". Una nota ulteriore che indurrebbe l'intervento diretto motu proprio sarebbe quella di un caso grave che concerne una grande parte della Chiesa ("praesertim si res largiorem partem Ecclesiae afficiat"). Anche se la Congregazione si riserva il diritto di intervenire di propria iniziativa, le stesse Norme del 1978 impongono il dovere di consultare l'Ordinario del luogo. La Conferenza Episcopale viene anche consultata "si casus ferat", se le circostanze (per esempio, di risonanza territoriale o di interventi previ) lo indicano come opportuno. In alcuni casi potrebbe succedere che la notizia di un asserito fenomeno arrivi in Congregazione tramite i mezzi di comunicazione sociale, prima ancora delle relazioni dei Nunzi Apostolici o degli Ordinari del luogo. È prassi della Congregazione scrivere all'ordinario del luogo chiedendo informazioni, suggerendo un'attenta vigilanza, proponendo una accurata investigazione con la costituzione di una apposita commissione di esperti, fornendo una copia delle Norme del 1978. Questo tipo d'intervento precauzionale e del tutto preliminare non costituisce un vero e proprio intervento diretto motu proprio. La richiesta d'informazione mette in guardia tutti nel non togliere competenza a nessuno. Le Norme descrivono le finalità dell'intervento diretto della Congregazione al n. 2 della Parte IV: "Spetterà alla Congregazione o giudicare dell'operato dell'Ordinario e approvarlo, ovvero, in quanto sarà possibile e converrà, gestire un nuovo esame della questione distinto dallo studio condotto dall'Ordinario, fatto o dalla stessa Congregazione o tramite una Commissione speciale]" (Norme 1978, IV. 2). Si prospettano due strade che possono essere alternative o semplicemente cumulative. La prima strada è quella di sottomettere l'operato dell'Ordinario del luogo a uno studio dettagliato ("de agendi ratione Ordinarii discernere") che sfocia in un'approvazione del medesimo operato ("eamque [agendi rationem] approbare"). Gli organi di studio in seno alla Congregazione sono gli Uffici Disciplinare e Dottrinale, coadiuvati da esperti esterni, e la Consulta. Gli organi di discernimento e di decisione sono il Congresso (la riunione settimanale presieduta dal Cardinale prefetto con la partecipazione del Segretario, del Sotto-Segretario e del Promotore di Giustizia) e la Congregazione Ordinaria (la riunione periodica dei Cardinali e Vescovi membri della Congregazione, le cui deliberazioni sono sottoposte dal Prefetto alla considerazione e all'approvazione del Sommo Pontefice in occasione

dell'Udienza di tabella). La seconda strada prospettata dalle Norme del 1978 è quella di indire un nuovo studio del caso: "... in quanto sarà possibile e converrà, gestire un nuovo esame della questione distinto dallo studio condotto dall'Ordinario o dalla stessa Congregazione o tramite una Commissione speciale] (Norme 1978, IV,2). Non vengono indicate le circostanze che suggerirebbero di imboccare questa strada. Abbiamo già commentato sulle circostanze che la normativa canonica elenca per l'istituto giuridico dell'astensione e della riconsuazione dal giudizio. Un nuovo esame distinto da quello fatto dall'Ordinario può, in alcuni casi, fornire delle ulteriori garanzie. Ma, le stesse Norme riconoscono, con somma saggezza, che questo nuovo studio non sempre sarà possibile, non sempre sarà conveniente. Le Norme inoltre indicano due procedure per il "novum examen". La Congregazione può decidere di fare questo nuovo esame "per se ipsam" con riferimento alle istanze interne: Ufficio Disciplinare; Consulta; Congresso; Congregazione Ordinaria (detta anche "Feria IV"). Il Dicastero può decidere invece di affidare il nuovo esame ad una Commissione Speciale composta da vari esperti che possano derivare dalle istanze interne della Congregazione e dall'esterno. L'esito del nuovo esame, indipendentemente dall'iter privilegiato, è in genere sottoposto al vaglio della Feria IV. Lo studio della prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede indica che la Santa Sede non decreta mai direttamente l'approvazione o l'autenticità di un'apparizione mariana. Nei pochissimi casi dove si prospettava un esito positivo la Congregazione ha lasciato all'Ordinario del luogo il compito e la decisione di emanare il decreto in suo nome e con la sua propria autorità. Il discorso per quanto concerne le dichiarazioni negative non è molto diverso. Nei casi dove gli Ordinari del luogo hanno dato un giudizio negativo, la Congregazione ha confermato il loro operato, lasciando alla loro prudenza e saggezza modi e tempi di rendere noto il giudizio dell'Autorità Ecclesiastica. In alcuni casi la decisione della Congregazione è stata pubblicata in nome del medesimo Dicastero dopo l'approvazione pontificia. Sarebbe superfluo commentare che la decisione della Congregazione rivesta un'autorità gerarchica indiscussa. Per questo motivo, sarebbe altamente temerario per un Ordinario del luogo recedere ufficialmente e pubblicamente da una dichiarazione autorizzata dalla Congregazione per la Dottrina del Fede, senza aver prima ascoltato e consultato il Dicastero. Nessuno metterebbe in dubbio il ruolo essenziale dell'Ordinario del luogo, ma l'esercizio di questo ruolo è soggetto al principio teologico della communio hierachica, perno della concordia ecclesiale.

Sarebbe interessante per tutti costatare, quanti di questi criteri sono stati applicati, a suo tempo, dai membri della Commissione, dal Tribunale e dall'Ordinario di allora Mons. Bernareggi per arrivare alla conclusione del processo.

Credo che un lavoro di discernimento, fatto oggi, serio, scrupoloso, con carità e giustizia, prendendo in considerazione tutti i fattori sopra indicati, porterebbe a un **giudizio di verità** più adeguato all'importanza storica e di fede delle Apparizioni di Ghiaie.

L'ultima cosa che mi sta a cuore trasmettervi è il mio "lieve disagio" e un po' d'irritazione di fronte al modo con cui vengono molto spesso commentate, da molti prelati ed autori, le rivelazioni private, categoria a cui appartengono le apparizioni mariane.

La Chiesa, sacrosantamente, invita alla prudenza con le parole del Santo Padre Benedetto XVI nella sua prefazione alle "Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni":

«Il Sinodo ha raccomandato di “aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private” ([Propositio 47](#)), il cui ruolo “non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica” ([Catechismo della Chiesa Cattolica](#), 67). Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa, infatti, per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede e i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, e i fedeli sono autorizzati a dare a esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr *1 Tess 5,19-21*) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza (cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, [Il messaggio di Fatima](#), 26 giugno 2000: *Ench. Vat.* 19, n. 974-1021)»[\[1\]](#).

Di queste bellissime parole i molti personaggi cui accennavo sopra pongono l’accento solamente sulla parte che distingue la rivelazione privata da quella pubblica e continuano con l’uso non obbligatorio di tali rivelazioni, rincarano la dose con un certo fastidio per le troppe !!! apparizioni e terminano immancabilmente con i pericoli dell’enfatizzare eccessivamente la figura di Maria che può oscurare la figura di Cristo.

Dei frutti positivi che le apparizioni possono portare, spesso, neanche l’ombra.

Vi confesso che, come fedele, ho sempre sperimentato che seguire Maria in modo semplice e amorevole, porta immancabilmente a Gesù suo figlio, e ne sono ancora più confermato da quando ho “scovato” queste parole di Benedetto XVI:

“Perché da sempre è stato chiaro che la cattolicità non può esistere senza un atteggiamento mariano, che essere cattolici vuol dire essere mariani, che ciò significa l’amore per la Madre, che nella Madre e per la Madre troviamo il Signore.”

Papa Benedetto XVI – Sala dei Papi – 28 maggio 2011 alla delegazione della “Marianische Männer – Congregation - Mariä Verkündigung -” di Regensburg.

Io dico (e credo molti altri) che di fronte alle apparizioni mariane, mi commuovo (non in senso sentimentale), perché mi trovo di fronte alla Misericordia di Dio che non lascia da solo l’uomo e invia la sua Sposa a soccorrere il suo popolo. Vedo una Madre, mia Madre, nostra Madre che avvisa i suoi figli di gravi pericoli imminenti, incoraggia il cambiamento cuore, porta doni di grazie e di guarigione. Non credo che la Regina dell’Universo abbia voglia di fare gite turistiche sulla terra per buon tempo, né d’altra parte voglia irritare con le frequenti apparizioni i Pastori della Chiesa. E’ forse scritto da qualche parte, in qualche codice, il numero delle apparizioni concesse alla Santa Vergine ...?

Mi sembra che accada. Per analogia, quanto dice il Grande Inquisitore di Dostoewskij nei Fratelli Karamazov a Gesù Cristo che è ritornato sulla terra: “Vattene e non venire più ... non venire mai più ... mai più!”.

Credo invece che sia saggio, cercare di approfondire il contenuto delle vere apparizioni perché ne può venire solo bene nel mio e nel nostro cammino verso la felicità. Dopo di che tutti liberi e prudenti ma, Dio ci ha donato insieme alla libertà, anche l'intelligenza che va usata.

Vi ringrazio per la pazienza di avermi letto e auguro ogni bene per tutti voi e il vostro lavoro.

In comunione

L.M.